

Repertorio n. 16480

Raccolta n. 11063

VERBALE DI RIUNIONE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI

**"ASTALDI Società per Azioni"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro

del mese di maggio

alle ore 17,30

In Roma, Via Val Gardena n. 35

24 maggio 2020

A richiesta di "ASTALDI Società per Azioni".

Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma,  
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri  
e Civitavecchia,

ho assistito

elevandone il presente verbale, alla riunione del Consiglio di  
Amministrazione di "ASTALDI Società per Azioni", in breve "ASTALDI  
S.p.A.", in concordato preventivo ("**Astaldi**" o la "**Società**"), con  
sede in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, capitale sociale Euro  
532.556.798, sottoscritto e versato per Euro 196.849.800, numero  
di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale  
00398970582, partita IVA 00880281001, numero R.E.A. RM - 152353,  
convocata per oggi alle ore 15 per discutere e deliberare sul

segunte

ORDINE DEL GIORNO

[omissis]

3. Costituzione, ai sensi dell'art. 2447-bis e seguenti c.c., di un patrimonio destinato all'esclusivo soddisfacimento dei creditori chirografari, in adempimento di quanto previsto dalla proposta concordataria e dal Piano di Concordato. Delibere inerenti e conseguenti;

4. Varie ed eventuali.

E' collegato in audio-video conferenza il Signor:

- Dott. Paolo ASTALDI nato a Roma il 28 luglio 1960 e quivi domiciliato per la carica, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Dott. Paolo ASTALDI, da me Notaio identificato per conoscenza personale, assume la presidenza della riunione e mi richiede di procedere alla relativa verbalizzazione limitatamente al terzo punto all'ordine del giorno, per il quale è richiesta la verbalizzazione per atto pubblico.

Prima di aprire i lavori della presente adunanza, comunica che la presente riunione si tiene con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, tali da consentire il rispetto delle misure dettate per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

Il Presidente, quindi,

#### CONSTATATO

- che la presente riunione è stata convocata, in via d'urgenza, con avviso del 22 maggio 2020, prevedendo il suo svolgimento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi del vigente statuto sociale, nonchè dell'art. 106 D.L. 18/2020, applicabile anche alla presente adunanza;
- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono collegati in audio-video conferenza i Vice Presidenti Ernesto MONTI e Michele VALENSISE, l'Amministratore Delegato Filippo STINELLIS ed il Consigliere Nicoletta MINCATO e, collegato in audio-conferenza, il Consigliere Piero GNUDI;
- che del Collegio Sindacale sono collegati in audio-video conferenza tutti i componenti, e precisamente il Presidente Giovanni FIORI, ed i Sindaci Effettivi Anna Rosa ADIUTORI e Lelio FORNABAIO;
- che le suddette presenze risultano dal foglio presenze redatto a cura del Presidente che sarà conservato negli atti della Società;
- che sono stati ammessi a partecipare alla presente riunione, mediante collegamento in audio-video conferenza, dirigenti della Società e consulenti esterni,

#### ACCERTATA

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatata la possibilità di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e la possibilità per gli intervenuti di

partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché la possibilità dello scambio di documenti,

#### DICHIARA

regolarmente costituita la presente riunione, idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, in merito agli aspetti giuridici oggetto della delibera di costituzione del patrimonio destinato ex art. 2447-bis e ss. c.c., il Presidente dà la parola all'Avv. Marco ANNONI, che rappresenta ai Consiglieri che la delibera oggi in discussione costituisce una operazione attuativa della proposta concordataria già esaminata dal Consiglio, sottoposta al vaglio del Tribunale di Roma ed approvata dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto.

In detta proposta era previsto che, nel periodo compreso tra l'approvazione della stessa da parte dei creditori e la data dell'udienza fissata per l'omologazione del concordato, la società avrebbe costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, con la finalità di separare dal restante patrimonio sociale un compendio di beni e diritti che saranno liquidati ed i cui proventi saranno attribuiti ai creditori chirografari titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi che la società emetterà una volta conseguita la definitiva omologazione - come definita

nell'offerta dell'investitore industriale Salini Impregilo S.p.a. posta alla base della proposta concordataria - del concordato. L'unico affare cui sarebbe destinato il patrimonio - la cui composizione, in termini di attivo da liquidare e di passivo da soddisfare, è coerente con quanto previsto nella proposta di concordato - consisterebbe nella liquidazione dei beni e diritti che lo compongono e nell'attribuzione dei relativi proventi ai titolari degli SFP, in base a quanto previsto dalla proposta concordataria, dal piano, dal Regolamento degli SFP e dalla restante documentazione depositata dalla società nella procedura di concordato preventivo: tanto maggiori saranno i proventi della liquidazione tanto più lo saranno le distribuzioni in favore dei titolari degli SFP e viceversa, fermo restando che il concordato sarà adempiuto con la sola attribuzione degli SFP ai creditori che ne abbiano diritto. Di conseguenza, l'affare sarà senz'altro compiuto, essendo soltanto incerta, poiché legata all'andamento del mercato, la misura dei proventi che la liquidazione conseguirà ed i tempi della relativa liquidazione: il patrimonio, in tale prospettiva, è certamente congruo rispetto all'affare. La costituzione del patrimonio è effettuata sul presupposto che la proposta concordataria approvata dai creditori sia omologata dal Tribunale sicché, a decorrere dalla data dell'auspicata omologa, si verificherà la separazione del patrimonio destinato dal patrimonio principale.

L'Avv. Marco ANNONI rappresenta ai consiglieri che il patrimonio destinato avrà un valore netto di segno negativo, essendo il valore degli attivi che vi confluiscono inferiore ai debiti da soddisfare, sicché il limite del 10% indicato nell'art. 2447-bis del codice civile è rispettato. La circostanza che il patrimonio destinato avrà un valore netto di segno negativo, non costituisce una criticità ai sensi della normativa applicabile per le ragioni di merito sopra menzionate.

La proposta di delibera sottoposta all'esame del Consiglio prevede, inoltre, che la gestione e la liquidazione del patrimonio destinato siano affidate, a partire dalla pubblicazione del decreto di omologa, a un procuratore indipendente che sarà investito dalla società di un mandato con rappresentanza, irrevocabile perché conferito anche nell'interesse dei creditori, per attuare l'affare cui è destinato il patrimonio ed effettuare i pagamenti in favore dei titolari degli emittenti SFP; il procuratore gestirà e liquiderà il patrimonio destinato in autonomia e nell'interesse esclusivo dei creditori chirografari di Astaldi titolari di SFP, ma potrà avvalersi di una serie di servizi offerti, in via diretta o indiretta da Astaldi, ai fini di agevolare le attività gestorie e liquidatorie.

Costituiscono infine oggetto di approvazione il piano economico e finanziario del patrimonio, che include le regole di rendicontazione, dal quale si evince che, al termine della

liquidazione, non residuerà alcuna posta attiva o passiva da destinare al patrimonio principale di Astaldi, per la quale, dunque, la gestione del patrimonio destinato darà un risultato, per definizione, neutro.

Per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare cui è destinato il patrimonio risponderà unicamente quest'ultimo, fermo restando che come per legge Astaldi risponderà solo per le obbligazioni eventualmente derivanti da fatto illecito e salvo riaddebito al patrimonio destinato allorché detto illecito avvenga nell'ambito dello stesso.

L'Avv. Marco ANNONI rappresenta infine che la delibera prevede che Astaldi emetta, in una o più emissioni, una volta conseguita la definitiva omologazione del concordato, gli strumenti finanziari partecipativi da attribuire ai creditori chirografari e la cui titolarità consentirà di ricevere i proventi della liquidazione dei beni del patrimonio destinato. Per definitiva omologazione si intende la data in cui il decreto ex art. 180 L.F. con il quale viene omologato il concordato sia divenuto definitivo e non più soggetto a gravame oppure, ove reclamato, sia stato confermato dalla Corte di Appello ovvero il reclamo sia stato rinunciato ovvero composto bonariamente.

Per quel che riguarda gli aspetti contabili del patrimonio destinato il Presidente dà la parola al Dott. Enrico LAGHI, che rappresenta ai consiglieri che sono in corso specifici

approfondimenti riguardo al trattamento contabile, nel bilancio consolidato e individuale di Astaldi, degli elementi attivi e passivi trasferiti al patrimonio destinato.

Sono stati inoltre individuati, così come previsto dalla normativa vigente, le modalità di autonoma rendicontazione del patrimonio destinato le quali sono altresì riportate nella delibera costitutiva del patrimonio stesso.

Relativamente a tale secondo aspetto, si osserva che, in assenza di specifici riferimenti nell'ambito della disciplina IAS/IFRS, il patrimonio destinato dovrà tenere una contabilità separata in partita doppia che rilevi i fatti amministrativi di gestione e porti alla redazione, su base periodica, del rendiconto del patrimonio destinato (che costituirà allegato del bilancio di Astaldi), nonché degli eventuali altri report intermedi che dovessero essere predisposti da Astaldi in relazione alle proprie esigenze di comunicazione finanziaria.

È inoltre ragionevole assumere che il patrimonio destinato, così come Astaldi, redigerà il proprio rendiconto sulla base dei criteri IAS/IFRS.

Potendosi inoltre qualificare il patrimonio destinato come unità contabile equiparabile a una "entità di investimento" lo stesso dovrà valutare i suoi *asset* al *fair value* e non sarà tenuto a consolidare le partecipazioni sulle quali eventualmente detenga il controllo.

La rendicontazione contabile del patrimonio destinato sarà pertanto redatta su base individuale e non consolidata e le singole entità giuridiche ricomprese nello stesso procederanno separatamente alla relativa redazione dei propri documenti di rendicontazione contabile secondo i termini e le modalità previste dalla normativa applicabile e dalle previsioni dei rispettivi organi deliberanti.

Quanto al primo aspetto, ovvero il trattamento contabile nell'ambito del bilancio consolidato e del bilancio individuale di Astaldi, si osserva che, a seguito dell'omologa definitiva del concordato, avverrà l'emissione degli SFP del Patrimonio Destinato e l'esecuzione dell'Aumento di Capitale di Astaldi con la relativa emissione di azioni. Ai sensi degli IAS/IFRS si ritiene che l'esdebitazione di Astaldi possa ritenersi verificata (senza più alcuna condizione) alla data di emissione degli SFP e delle azioni a fronte dell'aumento di capitale di Astaldi.

Quanto al trattamento contabile degli SFP emessi da Astaldi, sulla base delle analisi sinora svolte, si ritiene siano qualificabili come strumenti di equity ai sensi dello IAS 32.

Avendo riguardo alla *derecognition* delle componenti contabili del Patrimonio Destinato dal bilancio consolidato di Astaldi le analisi sino ad ora svolte sembrerebbero confermare tale possibilità. La *derecognition* avverrebbe sulla base dei principi che regolano i «silo contabili» ai sensi IAS/IFRS. In analogia la

*derecognition* potrebbe riguardare anche il bilancio individuale di Astaldi. E' tuttavia in corso un ulteriore approfondimento su tale aspetto considerato anche il dettato dell'OIC 2 il quale non prevede espressamente la *derecognition* dei saldi contabili del Patrimonio Destinato dal bilancio individuale indicando tuttavia delle modalità di rappresentazione degli stessi che mira nella sostanza a "isolarli" rispetto alle altre poste riferite, nel caso di specie, alla cd continuità.

Da ultimo si rappresenta che è in corso di redazione un parere di natura contabile sulle tematiche illustrate che verrà finalizzato all'esito delle interlocuzioni in corso con il revisore legale della Società e con Consob.

Da quanto sopra esposto risulta, pertanto, che il valore complessivo del Patrimonio alla data odierna non è superiore al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto della Società e la congruità del Patrimonio medesimo rispetto all'affare da compiersi richiesta dall'art. 2447-ter del codice civile.

All'esito di tale illustrazione il Consiglio di Amministrazione, dopo ampio dibattito, in adempimento del piano di concordato (il "**Piano Concordatario**") e della proposta concordataria (la "**Proposta Concordataria**") presentati presso la sezione fallimentare del Tribunale di Roma (il **Tribunale**), unitamente all'ulteriore documentazione prevista ai sensi degli artt. 161 e 186bis della legge fallimentare, in data 19 giugno 2019 e

successivamente integrati in data 16 luglio 2019, 20 luglio 2019 e 2 agosto 2019 nell'ambito della procedura di concordato preventivo C.P. 63/2018 (la **Procedura di Concordato**), con voto espresso per appello nominativo dai Consiglieri collegati in audio-video conferenza, all'unanimità,

#### **DELIBERA**

1) di approvare la costituzione, ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti Cod. Civ. di un patrimonio (il "**Patrimonio**") destinato esclusivamente al pagamento dell'intero debito chirografo (il **Debito Chirografo**) di Astaldi S.p.A. (**Astaldi** o la **Società**) e cioè a dire dell'intero debito di Astaldi nei confronti di tutti i creditori chirografari anteriori, per titolo o causa, al 28 settembre 2018 (i **Creditori Chirografari**).

Il pagamento del Debito Chirografo avviene mediante liquidazione di tutti i beni, i diritti e rapporti giuridici (attivi e passivi) ricompresi nel Patrimonio come analiticamente individuati al successivo Capo I i cui proventi netti (i **Proventi Netti di Liquidazione**) sono destinati unicamente al soddisfacimento dei diritti patrimoniali degli strumenti finanziari di partecipazione emessi dalla Società e assegnati ai Creditori Chirografari secondo quanto previsto al successivo punto (5). I Proventi Netti di Liquidazione sono determinati in conformità al Piano Concordatario e al regolamento degli strumenti finanziari di partecipazione di cui al successivo punto (5) (il **Regolamento degli SFP**).

Sono Creditori Chirografari, i cui crediti concorrono a determinare il Debito Chirografo

(i) i creditori chirografari indicati nel passivo concordatario del Piano Concordatario (i **Creditori Chirografari Riconosciuti**);

(ii) i creditori chirografari non inclusi nel passivo concordatario del Piano Concordatario e riconosciuti come tali successivamente in via giudiziale o extragiudiziale (i **Creditori Chirografari Riconosciuti Successivamente**).

I Creditori Chirografari Riconosciuti Successivamente sono quelli indicati nel piano economico finanziario del Patrimonio di cui al successivo punto 3, salvo l'eventuale riconoscimento - giudiziale o stragiudiziale - di ulteriori passività chirografarie, che saranno parimenti soddisfatte tramite l'attribuzione di strumenti finanziari di partecipazione.

La complessiva operazione sopra descritta rappresenta l'unico ed esclusivo affare al quale il Patrimonio viene e sarà destinato.

La costituzione del Patrimonio presuppone che la Proposta Concordataria sia omologata dal Tribunale di Roma e comporterà, a decorrere da detta data, il trasferimento della gestione del Patrimonio in capo al Procuratore, secondo quanto previsto al successivo punto (2).

Il Patrimonio e la sua gestione cesseranno una volta che tutti i beni, diritti e rapporti giuridici (attivi e passivi) in esso ricompresi saranno stati liquidati e definiti nell'interesse dei

Creditori Chirografari.

Si dà atto, così come meglio specificato nella relazione dell'Avv. Marco ANNONI, che il valore complessivo del Patrimonio alla data odierna non è superiore al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto della Società.

Si dà altresì atto della congruità del Patrimonio rispetto all'affare da compiersi, richiesta dall'art. 2447-ter del codice civile, come attestato dal piano economico finanziario del Patrimonio di cui al successivo punto 3).

Resta espressamente escluso qualsiasi effetto positivo o negativo sulla situazione economica e patrimoniale di Astaldi S.p.A. derivante dagli esiti della liquidazione del Patrimonio, posto che gli interi Proventi Netti di Liquidazione qualunque sia il loro ammontare, sono esclusivamente destinati ai Creditori Chirografari quali titolari degli strumenti finanziari di partecipazione di cui al successivo punto 5, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento degli SFP.

Pertanto, al termine della liquidazione, non potrà residuare alcuna posta né attiva né passiva da destinare al patrimonio principale di Astaldi, per il quale, dunque, la gestione del Patrimonio darà un risultato, per definizione, neutro.

Ai sensi dell'art. 2447-quinquies, comma 4, del Codice Civile è espressamente esclusa qualsiasi responsabilità solidale di Astaldi S.p.A. per le obbligazioni contratte in relazione al

predetto specifico affare al quale è destinato il Patrimonio, fermo restando che come per legge Astaldi S.p.A. risponderà solo per le obbligazioni eventualmente derivanti da fatto illecito e salvo riaddebito al Patrimonio allorché detto illecito avvenga nell'ambito dello stesso.

2) di affidare la gestione e la liquidazione del Patrimonio nell'interesse dei Creditori Chirografari al Dott. Claudio Sforza, nato a Roma il 25 ottobre 1957 e residente in Roma, Via dei Decii n. 14, codice fiscale SFR CLD 57R25 H501T, il quale ha rilasciato prima d'ora espressa attestazione di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti per i componenti del collegio sindacale (il "**Procuratore**" o il "**Mandatario**") conferendo ad esso apposito mandato irrevocabile con rappresentanza (il **Mandato**), conforme a quanto previsto al successivo Capo III e di fissare le modalità di adempimento del Mandato secondo quanto previsto al medesimo Capo III che garantiscono al Mandatario l'autonomia necessaria per il perseguimento degli interessi esclusivi dei Creditori Chirografari. Al Presidente e all'Amministratore Delegato è conferita delega, disgiuntamente tra loro e con ogni e più ampio potere, di negoziare, definire e sottoscrivere il Mandato con il Dott. Claudio Sforza in conformità a quanto previsto al successivo Capo III anteriormente alla pubblicazione del decreto di omologa della Proposta da parte del Tribunale di Roma (il **Provvedimento**

**di Omologa**) i cui effetti decorreranno da detta pubblicazione;

3) di approvare il piano economico finanziario del Patrimonio allegato "A" alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, predisposto secondo i criteri di cui al successivo Capo IV (il "**Piano**");

4) di stabilire le regole di rendicontazione del Patrimonio secondo quanto previsto al successivo Capo V, fermo restando che il Patrimonio è soggetto alla revisione dei conti da parte dello stesso revisore legale della Società;

5) di emettere, in una o più emissioni secondo quanto previsto dalla Proposta Concordataria e dal Regolamento degli SFP, strumenti finanziari di partecipazione (**SFP**), privi di valore nominale, ai sensi dell'articolo 2447**bis** lett. e) Cod. Civ. da assegnare ai Creditori Chirografari a fronte dell'apporto al Patrimonio dei crediti chirografi nella titolarità di ciascuno di essi (i "**Crediti Chirografi**") ai sensi dell'articolo 2447**bis** lett. d) Cod. Civ e di approvare il relativo regolamento conforme a quanto oggetto della Proposta Concordataria che si allega alla presente delibera sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale (il "**Regolamento degli SFP**").

A ciascun Creditore Chirografario sarà riconosciuto n. 1 SFP per ogni euro di Credito Chirografo apportato.

Non sono riconosciuti conguagli in denaro e non saranno emessi SFP frazionari; pertanto i resti saranno annullati.

Gli SFP sono titoli di natura partecipativa e pertanto l'apporto effettuato da ciascun Creditore Chirografario per la liberazione degli SFP è a fondo perduto e non attribuiscono alcun diritto alla restituzione e/o al rimborso dell'apporto, ma esclusivamente i diritti patrimoniali e amministrativi relativi ai medesimi SFP che, unitamente alle loro caratteristiche e al loro regime di circolazione, sono indicati nel Regolamento degli SFP.

La prima emissione di SFP (la **Prima Emissione**) sarà effettuata successivamente alla pubblicazione del Provvedimento di Omologa ovvero, se reclamato ai sensi dell'art. 183 LF, successivamente alla rinuncia/abbandono di tutti gli eventuali reclami da parte dei reclamanti o alla pubblicazione dell'ultima decisione della Corte d'Appello che ha deciso sugli eventuali reclami (l'"**Omologa Definitiva**"). Con la Prima Emissione saranno emessi SFP in numero corrispondente all'ammontare del Debito Chirografo indicato nel passivo del Piano Concordatario, come eventualmente rettificato nella Relazione 172, come *infra* definita, i quali saranno attribuiti ai Creditori Chirografari Riconosciuti a fronte del loro corrispondente apporto al Patrimonio per 1 Euro di Credito Chirografo per ogni SFP.

Le ulteriori eventuali emissioni di SFP (le **Ulteriori Emissioni**) saranno effettuate a seguito di apposita deliberazione dell'organo amministrativo, con cadenza semestrale successivamente all'eventuale riconoscimento, in via giudiziale o

extragiudiziale, di crediti chirografi non inclusi nel passivo concordatario del Piano Concordatario (o dell'eventuale concretizzarsi di passività delle quali si è tenuto conto in sede di appostazione dei fondi rischi), gli SFP emessi saranno in numero corrispondente all'ammontare di tali ulteriori crediti chirografi e saranno attribuiti ai Creditori Chirografari Riconosciuti Successivamente a fronte del loro corrispondente apporto al Patrimonio per 1 Euro di Credito Chirografo per ogni SFP.

Al servizio di tali successive eventuali emissioni e per assicurare, conformemente a quanto indicato nel Piano Concordatario e nella Proposta Concordataria, ai Creditori Chirografari Riconosciuti Successivamente gli stessi diritti patrimoniali riconosciuti ai Creditori Chirografari Riconosciuti è previsto, nell'ambito del Patrimonio, una apposita riserva da liberare con l'emissione degli ulteriori SFP e, nel Regolamento degli SFP, appositi accantonamenti sui proventi di liquidazione da effettuare per cassa nei rendiconti del Patrimonio predisposti dal Procuratore ai fini della determinazione delle distribuzioni parziali e finali dei Proventi Netti di Liquidazione che il Procuratore effettuerà secondo quanto previsto dal Regolamento degli SFP.

#### **Capo I - Il Patrimonio**

1. Costituiscono il Patrimonio tutti i beni, diritti e rapporti

giuridici (attivi e passivi) di seguito elencati ed ulteriormente specificati nel documento che si allega sotto la lettera "C" alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale:

(a) i crediti di Astaldi verso Astaldi Concessioni S.p.A. ("**AC**")

nonché la quota di partecipazione in AC pari al 100% del capitale della società (la "**Partecipazione AC**") con tutti i crediti e i debiti, anche infragruppo, e le quote di partecipazione possedute da AC in società terze (le "**Società Partecipate**") e segnatamente:

(i) i crediti di AC nei confronti di Ankara Etlik Hastane Saglik Hizmetleri Isletme Yatirim A.S. - Ankara Etlik Hospital Management and Investment Inc (la **Società Etlik**) nonché la partecipazione di AC nella Società Etlik pari al 46% del capitale (la **Partecipazione Etlik di AC**);

(ii) i crediti di AC nei confronti della Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel SA (la **Società NPU**) e la partecipazione di AC nella Società NPU pari al 15% del capitale (la **Partecipazione NPU**);

(iii) i crediti di AC nei confronti della Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud (la **Società Salud**) e la partecipazione di AC nella Società Salud pari al 51% (la **Partecipazione Salud**)

Sono di esclusiva pertinenza del Patrimonio tutti i diritti e gli obblighi di Astaldi derivanti dalla Partecipazione AC anche relativamente alle Società Partecipate. Sono altresì di esclusiva pertinenza del Patrimonio tutti i rapporti attivi e passivi, i diritti, i crediti, gli obblighi e gli oneri facenti capo ad AC

e alle Società Partecipate nei confronti di qualunque soggetto terzo, pubblico o privato, senza alcuna eccezione e limitazione nonché tutti gli eventuali obblighi di garanzia, controgaranzia e manleva assunti da Astaldi nei confronti di soggetti terzi pubblici o privati in riferimento ad obblighi di AC e delle Società Partecipate. La consistenza patrimoniale di AC appena descritta è quella che risulta all'esito dell'operazione di scissione parziale proporzionale deliberata dall'assemblea dei soci di AC in data 22 gennaio 2020 e iscritta in data 23 gennaio 2020 al Registro delle Imprese di Roma ai sensi degli artt. 2502*bis*, primo comma, e 2056*ter*, quinto comma, Cod. Civ. .

La stipula dell'atto di scissione di AC è in corso di predisposizione. A seguito dell'atto di scissione la rimanente porzione del patrimonio di AC è attribuita ad Astaldi Concessions S.p.A., le cui azioni saranno totalmente detenute da Astaldi, fermo restando che questa partecipazione non è parte del Patrimonio;

(b) tutti i diritti e gli obblighi di Astaldi nei confronti di Ica Ictas Sanayl Ve Ticaret AS (**Ictas**) derivanti dalla cessione a Ictas della partecipazione posseduta da Astaldi in Ica Ictas Astaldi Ucuncu Bogaz Koprusun Ve Kuzey Marmana Otoyolu Yatirim Ve Isletme AS (la **Società Terzo Ponte**) pari al 20% (la **Partecipazione Terzo Ponte**) .

La Cessione della Partecipazione Terzo Ponte ad Ictas è stata definita e regolata nel contesto di una più ampia transazione (la

**Transazione Ictas**) che ha riguardato tutte le reciproche ragioni di pretesa e di contestazione, di credito e di debito, tra Astaldi e Ictas non solo relative alla Società Terzo Ponte ma a tutti i rapporti commerciali in essere tra Astaldi e Ictas in Turchia ed in altri paesi esteri che Astaldi ha deciso di non proseguire e che pertanto sono stati sciolti (gli **Altri Rapporti con Ictas**). La Transazione Ictas (comprensiva della Cessione della Partecipazione Terzo Ponte) è stata autorizzata dal Tribunale con provvedimento in data 2 novembre 2019 e la cessione della Partecipazione Terzo Ponte è già intervenuta.

Per effetto della Cessione della Partecipazione Terzo Ponte così come disciplinata dalla Transazione Ictas costituisce parte del Patrimonio il corrispettivo per la Cessione della Partecipazione Terzo Ponte, pari a 315 mln USD (il **Credito Terzo Ponte**) nonché l'obbligo di corrispondere a Ictas, in compensazione, l'importo di 100 mln USD a tacitazione di qualunque ragione di reciproca contestazione e pretesa nonché di qualunque credito e debito in relazione allo scioglimento degli Altri Rapporti con Ictas (la **Compensazione Ictas**).

Ai sensi del Piano Concordatario e della Proposta Concordataria sono altresì a carico del Patrimonio, ma a valere esclusivamente sul Credito Terzo Ponte del netto della Compensazione Ictas, i debiti di Astaldi verso taluni creditori commerciali e finanziari turchi (il **Debito Turchia**) analiticamente individuati

nell'Allegato A1 (i **Creditori Turchi**) per l'importo complessivo circa di 53 mln di Euro da corrispondere per intero e per cassa in via antergata conformemente a quanto previsto dal piano economico e finanziario del Patrimonio di cui al successivo Capo III e dal Regolamento degli SFP di cui al successivo Capo VI.

(c) la quota di partecipazione in Otoyol Yatirim Ve Isletme AS (la "**Società GOI**") pari al 18,14% del capitale (la "**Partecipazione GOI**").

Sono di esclusiva pertinenza del Patrimonio tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla Partecipazione GOI.

Sono altresì di esclusiva pertinenza del Patrimonio tutti i rapporti attivi e passivi, i diritti, i crediti, gli oneri e gli obblighi anche di garanzia, controgaranzia e manleva in capo ad Astaldi nei confronti della Società GOI ovvero ancora nei confronti di terzi in riferimento ad obblighi della Società GOI ovvero ancora nei confronti di terzi in riferimento ad obblighi inerenti la Partecipazione GOI;

(d) la quota di partecipazione nella Società Etlik pari al 5% del capitale (la "**Partecipazione di Minoranza Etlik**").

Sono di esclusiva pertinenza del Patrimonio tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla Partecipazione di Minoranza Etlik.

Sono altresì di esclusiva pertinenza del Patrimonio tutti i rapporti attivi e passivi, i diritti, i crediti, gli oneri e gli obblighi anche di garanzia, controgaranzia e manleva in capo ad

Astaldi nei confronti della Società Etlik ovvero nei confronti di terzi in riferimento alla Società Etlik ovvero ancora nei confronti di terzi in riferimento ad obblighi inerenti alla titolarità della Partecipazione di Minoranza Etlik;

(e) i crediti di Astaldi nei confronti dell' Instituto Autonomo de Ferrocarriles (i "**Crediti Venezuelani**") relativo ai lavori eseguiti per la realizzazione delle linee ferroviarie Puerto Cabello - La Encrucijada, San Juan De Los Morros - San Fernando de Apure e Chaguaramas - Cabruta (le "**Linee Ferroviarie**") in consorzio con SaliniImpregilo S.p.A. e Ghella S.p.A. (il "**Consorzio**") dell'importo nominale complessivo di Euro 433 mln circa oltre accessori.

Sono di esclusiva pertinenza del Patrimonio l'intero ammontare del Credito Venezuelano con i relativi accessori nonché tutte le attività, i costi ed oneri necessari per il suo realizzo ivi comprese le attività, i costi e gli oneri inerenti la procedura arbitrale instaurata dal Consorzio presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi nei confronti dell' Instituto Autonomo de Ferrocarriles e della Repubblica Bolivariana de Venezuela per esigere i crediti del Consorzio (comprensivi del Credito Venezuelano), oltre accessori, relativi ai lavori eseguiti dalle Linee Ferroviarie;

(f) l'immobile ad uso ufficio ubicato in Roma, via Giulio Vincenzo Bona 65 (l' "**Immobile**") identificato al catasto dei

terreni del Comune di Roma al foglio n. 293 particelle nn. 859 e 887 e di proprietà di Astaldi giusta atto ai rogiti del Notaio Salvatore Mariconda in data 30 novembre 2019 rep. 6655/4626.

Sono di esclusiva pertinenza del Patrimonio tutti i diritti proprietari relativi all'Immobile con i connessi obblighi ed oneri, di qualsivoglia genere e specie, gravanti sul proprietario ed opponibili ai creditori.

2. Costituiscono il Patrimonio anche tutti i beni, diritti e rapporti giuridici (attivi e passivi) che verranno ad esistenza e sorgeranno a qualsiasi titolo nel corso e per effetto della gestione del Patrimonio.

3. Sono di esclusiva pertinenza del Patrimonio tutti i debiti, le passività e gli oneri indicati nel piano economico finanziario del Patrimonio di cui al successivo Capo IV.

**Capo II - Esclusioni specifiche e impegni di Astaldi nei confronti del Patrimonio**

1. Sono espressamente esclusi dal Patrimonio tutti i rapporti giuridici, i diritti, i crediti, gli oneri e gli obblighi anche di garanzia, controgaranzia e manleva di Astaldi relativi alla sola esecuzione dei lavori affidati dalla Società Etlik, dalla Società NPU, dalla Società Salud, dalla Società Terzo Ponte e dalla Società GOI direttamente ad Astaldi ovvero a *joint venture*, consorzi o società in qualunque forma giuridica costituiti con la partecipazione di Astaldi.

2. Astaldi, in conformità al Piano Concordatario e secondo quanto previsto dal piano economico finanziario del Patrimonio di cui al successivo Capo IV, è impegnata a destinare risorse finanziarie (il "**Finanziamento**") per l'adempimento degli obblighi facenti capo e derivanti dalla Partecipazione di Minoranza Etlik nonché per finanziare AC per l'adempimento degli obblighi su di essa facenti capo e derivanti dalla Partecipazione Etlik di AC e dalla Partecipazione NPU (il **Finanziamento Investimenti**) ed altresì per consentire l'avvio della gestione del Patrimonio sino alla liquidazione del primo dei beni, diritti e/o rapporti giuridici del Patrimonio (il **Finanziamento Cassa Iniziale**).

Il Finanziamento, dell'importo massimo complessivo di Euro 77 milioni, deve essere impiegato per Euro 2 milioni per il Finanziamento Cassa Iniziale e per i restanti 75 milioni, costituenti il Finanziamento Investimenti, unicamente per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Partecipazione di Minoranza Etlik, dalla Partecipazione NPU e dalla Partecipazione Etlik di AC in relazione agli impegni assunti dalla Società Etlik e dalla Società NPU nei confronti di terzi finanziatori ai fini del completamento dei lavori in corso da parte delle medesime società.

Il Finanziamento nell'ambito della disciplina degli SFP di cui al successivo Capo VI costituisce Anticipo di Liquidazione (come definito nel Regolamento degli SFP).

Il rapporto di finanziamento tra Astaldi e AC sarà disciplinato conformemente a quanto previsto dalla disciplina degli SFP. Il Finanziamento Investimenti è stato prima d'ora in parte già erogato, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 17,7 mln posto che l'Anticipo di Liquidazione ricomprende le somme versate a beneficio del Patrimonio a decorrere dal 1° gennaio 2019.

3. Astaldi, al fine di assicurare la continuità della propria attività d'impresa continuerà ad utilizzare l'Immobile sino alla cessione del medesimo. Onde non pregiudicare le finalità del Patrimonio e gli interessi dei Creditori Chirografari titolari degli SFP, Astaldi, in conformità a quanto previsto dal piano economico finanziario del Patrimonio di cui al successivo Capo III, verserà al Patrimonio un importo annuo pari ad Euro 960.000,00 determinato sulla base dei valori di mercato dei canoni di locazione di immobili di analoghe caratteristiche e con analoga destinazione d'uso e della precarietà del rapporto connessa all'esigenza di liberare l'Immobile da persone e cose non appena il medesimo sarà stato venduto (l'**Importo**). Ad Astaldi sarà assicurato un preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla data di liberazione dell'Immobile.

L'Importo è versato in rate trimestrali posticipate (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre oppure l'ultimo giorno lavorativo dell'esercizio) ed è indicizzato annualmente secondo le variazioni intervenute nel periodo dell'indice ISTAT FOI.

Altresì Astaldi si impegna a condurre in locazione l'Immobile per un periodo almeno pari a 2 anni, con un canone annuale non superiore all'Importo come eventualmente indicizzato, ove ciò sia richiesto dall'acquirente dell'Immobile.

Sino alla data di cessione restano ad esclusivo carico di Astaldi tutte le attività ed i connessi oneri e costi della manutenzione ordinaria e della gestione dell'Immobile ivi compresi i costi relativi ai contratti di somministrazione, di pulizia, di guardiana, di assicurazione, di implementazione delle reti informatiche, di telecomunicazioni e impiantistiche e simili.

Restano ad esclusivo carico del Patrimonio i soli costi della manutenzione straordinaria dell'Immobile e gli oneri fiscali sino alla data della cessione.

4. Astaldi, anche per la costituenda controllata Astaldi Concessions S.p.A. (società beneficiaria della scissione parziale proporzionale di AC in corso di attuazione) ai sensi dell'articolo 1381 Cod. Civ., si impegna ad espletare le attività di assistenza al Procuratore per l'adempimento del Mandato di cui al successivo Capo III nei limiti e con le modalità richieste dal Procuratore medesimo.

Sono a carico del Patrimonio i corrispettivi relativi alle attività, debitamente rendicontate, effettuate da Astaldi e da Astaldi Concessions S.p.A. per l'espletamento delle attività di assistenza richieste dal Procuratore.

Ove siano rese direttamente nei confronti di AC ovvero delle Società Partecipate tali attività potranno anche essere disciplinate mediante specifici rapporti contrattuali di contenuto analogo a quello intercorrente tra il Patrimonio e Astaldi.

In ogni caso sarà facoltà del Procuratore, di AC e delle Società Partecipate interrompere in tutto o in parte l'espletamento delle attività di assistenza rese da Astaldi e/o da Astaldi Concessions S.p.A. con un preavviso non inferiore a 180 giorni.

### **Capo III - Le modalità di gestione del Patrimonio**

1. Il Mandato conferito al Procuratore di cui al punto 2 del deliberato è un mandato speciale con rappresentanza di cui all'art. 1704 e ss. Cod. Civ., irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 Cod. Civ. in quanto conferito nell'interesse dei Creditori Chirografari titolari degli SFP di cui al successivo Capo VI, fatti salvi i soli casi di revoca per giusta causa di cui al punto 5 che segue.

2. Il Mandato ha ad oggetto il compimento, in nome e per conto di Astaldi ma nell'interesse dei Creditori Chirografari titolari degli SFP, di tutti gli atti, negozi giuridici, contratti e attività di qualsivoglia genere e specie, ritenuti necessari, utili e/o opportuni per la realizzazione dello specifico affare a cui il Patrimonio è destinato e per la gestione e cessione di tutti i beni, diritti e rapporti giuridici del Patrimonio di cui al Capo I, il tutto in esecuzione del Piano Concordatario.

Nell'adempimento dei compiti conferitigli con il Mandato, sarà portatore esclusivamente degli interessi del Patrimonio, anche quando gli stessi confliggevano con quelli di Astaldi.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò possa costituire una limitazione dei poteri generali che saranno attribuiti al Procuratore come sopra previsto, con il Mandato sarà disciplinato tra l'altro quanto segue;

- la rappresentanza processuale e sostanziale di Astaldi, dinanzi a qualunque organo giurisdizionale e arbitrale, in Italia e all'estero, per ogni e qualsiasi controversia comunque afferente alle attività svolte in esecuzione del Mandato o comunque pertinente ai beni, ai diritti e ai rapporti giuridici facenti capo ad Astaldi di cui al precedente Capo I. Conseguentemente il Procuratore potrà nominare gli arbitri, i difensori, i consulenti tecnici, i periti, così come potrà transigere le liti ove ciò sia funzionale all'esecuzione del Mandato;

- il Procuratore, in forza del Mandato, esercita tutti i diritti relativi alla titolarità della partecipazione posseduta da Astaldi in AC, nella Società GOI e nella Società Etlik nonché tutti i diritti relativi alle partecipazioni possedute da AC nelle Società Partecipate. Rientra nei diritti del Procuratore, in forza del Mandato, anche il diritto di modificare lo statuto di AC nella parte che definisce la composizione e le modalità di nomina dell'organo amministrativo;

- il Mandato attiene al compimento di tutti gli atti e all'espletamento di tutte le attività previste dalla disciplina degli SFP, di cui al successivo Capo VI, con l'unica eccezione della Prima Emissione degli SFP e delle eventuali Ulteriori Emissioni di SFP, riservate al consiglio di amministrazione della Società e da effettuare in conformità alla disciplina degli SFP di cui al successivo Capo VI;

- il Procuratore può, in forza del Mandato, aprire conti correnti bancari in Italia ed all'estero ed effettuare su tali conti correnti tutte le operazioni finanziarie attive e passive inerenti l'esecuzione del Mandato. I conti correnti bancari dovranno essere intestati ad "Astaldi S.p.A. - Patrimonio Destinato" e tutte le operazioni finanziarie attive e passive compiute su tali conti dovranno riportare la dicitura "Astaldi S.p.A. - Patrimonio Destinato". Su tali conti correnti dovrà essere versato da Astaldi il Finanziamento, l'Importo e qualsiasi ulteriore somma destinata da Astaldi al Patrimonio. È espressamente esclusa qualsiasi utilizzazione delle somme giacenti sui conti correnti non inerente l'esecuzione del Mandato ed estranea al Patrimonio;

- tutte gli atti, le comunicazioni, la corrispondenza con qualunque soggetto (inclusa Astaldi e le società del suo gruppo), di qualsivoglia genere e specie, relativa ai beni, diritti e rapporti giuridici di Astaldi ricompresi nel Patrimonio di cui al Capo I dovranno riportare l'intestazione "Astaldi S.p.A. - Patrimonio

Destinato". Identica intestazione dovrà essere riportata nelle comunicazioni e nella corrispondenza, di qualsivoglia genere e specie, intercorrente tra il Procuratore e Astaldi;

- il Mandato attiene anche al compimento di tutti gli atti e all'espletamento di tutte le attività previste dalla disciplina degli SFP, di cui al successivo Capo VI, con l'unica eccezione della Prima Emissione degli SFP e delle eventuali Ulteriori Emissioni di SFP, riservate al consiglio di amministrazione della Società e da effettuare in conformità alla disciplina degli SFP di cui al successivo Capo VI;

- il Mandato conferisce al Procuratore la possibilità di nominare a sua volta procuratori per specifici atti ovvero per categorie di atti da adottare in esecuzione del Mandato stesso.

3. Per quanto riguarda i conflitti tra Astaldi e il Procuratore nell'esecuzione del Mandato, ossia gli eventuali conflitti che possano eventualmente sorgere tra (a) Astaldi e le società del suo gruppo, come individuato ai sensi della normativa che disciplina i bilanci consolidati, le quali non sono parte del Patrimonio e (b) il Patrimonio stesso nell'ambito della sua gestione e liquidazione curata dal Mandatario gli stessi saranno definiti mediante arbitrato irrituale le cui parti saranno da un lato il Procuratore, quale Mandatario e dall'altro lato Astaldi, quale mandante.

4. Il Procuratore darà esecuzione al Mandato provvedendo tra

l'altro a: (i) curare gli adempimenti di pubblicità in Italia e all'estero dell'avvenuta costituzione del Patrimonio sui beni immobili e mobili registrati che sono parte del Patrimonio stesso; (ii) inserire sempre espressa menzione del vincolo di destinazione in tutti gli atti compiuti in relazione alla gestione e liquidazione del Patrimonio, che rappresentano lo specifico affare a cui esso è destinato; (iii) predisporre tempestivamente le Relazioni Illustrative, i Rendiconti del Patrimonio Destinato, il Rendiconto Finale del Patrimonio Destinato; (iv) consentire ad Astaldi e ad alla sua eventuale società controllante gli adempimenti previsti dalla legge in materia di pubblicità dei bilanci e delle relazioni finanziarie infra-annuali ad esse pro tempore rispettivamente applicabili; (v) comunicare ad Astaldi ed alla sua eventuale società controllante, che sia obbligata ai sensi di legge a predisporre il bilancio consolidato, le informazioni e i documenti necessari e utili ad ottemperare tempestivamente a tutti gli obblighi gravanti sulle stesse società quali società le cui azioni e/o strumenti finanziari sono quotati su un mercato regolamentato od un sistema multilaterale di scambi in ragione della disciplina pro tempore vigente.

5. Costituisce giusta causa per la revoca del Mandato ai sensi dell'art. 1723, secondo comma, Cod. Civ. unicamente il verificarsi di una delle seguenti circostanze

(i) il compimento da parte del Procuratore di atti illeciti ovvero

assunzione di comportamenti illeciti nella esecuzione del Mandato;

(ii) la richiesta di sostituzione del Procuratore deliberata dall'Assemblea Speciale dei titolari di SFP, conformemente alla disciplina degli SFP di cui al successivo Capo VI;

(iii) l'inadempimento degli obblighi di tempestiva consegna del rendiconto del Patrimonio di cui all'articolo 2447 *septies* Cod. Civ. da allegare al bilancio di esercizio ed alle situazioni economiche e patrimoniali infrannuali previste dalla disciplina applicabile ad Astaldi nonché del rendiconto finale del Patrimonio di cui all'articolo 2447 *novies* Cod. Civ., predisposti conformemente a quanto previsto al successivo Capo V. La trasmissione di tali rendiconti costituisce altresì adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 1713 Cod. Civ.;

(iv) l'inadempimento agli obblighi di comunicazione alla Società delle informazioni e dei documenti necessari ad ottemperare tempestivamente a tutti gli obblighi gravanti su Astaldi quale società quotata sul mercato regolamentato in ragione della disciplina di tempo in tempo vigente;

(v) l'inadempimento agli obblighi previsti dalla disciplina degli SFP di cui al successivo Capo VI relativamente (a) alla istituzione, regolare tenuta e aggiornamento del registro dei titolari di SFP e (b) alla predisposizione delle relazioni illustrative annuali da rendere disponibili ai titolari di SFP e da consegnare al Rappresentante Comune SFP, ove nominato.

6. In caso di revoca per giusta causa del Mandato nei soli casi di cui alla precedente lett. b) il Mandato, con i medesimi contenuti di cui al presente Capo, è conferito al nuovo Procuratore da individuare con le modalità previste dalla disciplina degli SFP di cui al successivo Capo VI.

#### **Capo IV - Il piano economico e finanziario del Patrimonio**

1. La situazione patrimoniale convenzionale di partenza del piano economico finanziario del Patrimonio (il Piano) di cui all'art. 2447<sup>ter</sup> lett. c) Cod. Civ. allegato A alla presente delibera è predisposta secondo i seguenti criteri:

(a) nell'attivo è riportata la stima dei proventi di liquidazione dei beni costituenti il Patrimonio di cui al precedente Capo I, che è stata determinata considerati i valori riportati nel Piano Concordatario e nella Proposta Concordataria ovvero, se inferiori, i valori riportati dai Commissari Giudiziali nella relazione da essi predisposta ai sensi dell'art. 172 LF (la **Relazione 172**).

In quest'ultimo caso il piano economico finanziario contiene l'espressa indicazione dell'utilizzo dei valori della Relazione 172;

(b) nel passivo è riportato il debito da compensare con i proventi di liquidazione. Tale passivo è costituito:

(i) dal Debito Chirografo, cioè a dire l'intero debito di Astaldi nei confronti di tutti i Creditori Chirografari anteriori al 28 settembre 2018.

Ai fini del Piano la quantificazione del Debito Chirografo è costituita:

.. dal debito nei confronti dei Creditori Chirografari Riconosciuti per l'importo complessivo indicato nel passivo concordatario del Piano Concordatario;

.. dai fondi previsti nel Piano Concordatario e nella Proposta Concordataria, come eventualmente modificati e/o integrati dalla Relazione 172, a presidio di potenziali ulteriori debiti chirografi di spettanza dei Creditori Chirografari Riconosciuti Successivamente.

Sono Creditori Chirografari Riconosciuti Successivamente i Creditori Chirografari Potenziali e cioè a dire i creditori chirografari non inclusi nel passivo concordatario nonché i creditori chirografari inclusi nel passivo concordatario per l'eventuale ulteriore credito chirografario riconosciuto successivamente a presidio dei quali sono stati appostati i fondi previsti nel Piano Concordatario e nella Proposta Concordataria.

Sono altresì Creditori Chirografari Riconosciuti Successivamente i Creditori Chirografari Non Previsti e cioè a dire i creditori chirografari non inclusi nel passivo concordatario nonché i creditori chirografari inclusi nel passivo concordatario per l'eventuale ulteriore credito chirografo riconosciuto successivamente i cui crediti sono eccedenti i fondi previsti nel Piano Concordatario e nella Proposta Concordataria.

Il debito chirografo dei Creditori Chirografari Non Previsti costituisce una sopravvenienza passiva ai fini del Piano Concordatario (la **Soppravvenienza Passiva**).

Il trattamento dei Creditori Chirografari Riconosciuti Successivamente è disciplinato - unitamente alle eventuali Soppravvenienze Passive - nel Regolamento degli SFP;

(ii) dal Debito Sace (i.e. il debito di natura privilegiata riconosciuto a SACE in forza della transazione autorizzata dal Tribunale con provvedimento in data 19 marzo 2020) e dal Debito Turchia (quest'ultimo, relativo ai Creditori Turchia, a valere esclusivamente sul Credito Terzo Ponte in aggiunta alla Compensazione Ictas);

(iii) dal debito verso Astaldi per il Finanziamento Investimenti (in parte già erogato nel 2019 e nel 2020) e per il Finanziamento Cassa Iniziale.

2. In merito alla destinazione dei proventi della liquidazione dei beni ricompresi nell'attivo del Patrimonio il piano economico finanziario dà conto del possibile impatto che potrebbe derivare dall'attivazione delle garanzie poste sui beni stessi da Astaldi al servizio del prestito obbligazionario prededucibile emesso, previa autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 182 *quinquies* LF (il **Prestito Obbligazionario**).

Qualora il Prestito Obbligazionario non fosse integralmente rimborsato (per capitale e interessi) conformemente al Piano

Concordatario, e cioè a dire mediante utilizzo di un'apposita linea RCF di Euro 200 milioni da attivare da Astaldi successivamente all'esecuzione dell'aumento di capitale, anch'esso previsto dal Piano Concordatario e dalla Proposta Concordataria ed oggetto della proposta irrevocabile presentata da Salini Impregilo S.p.A., i proventi della liquidazione dei beni del Patrimonio dovranno essere destinati, in via antergata, ad onorare la garanzia prestata da Astaldi al servizio del rimborso del Prestito Obbligazionario.

3. Il piano economico finanziario del Patrimonio si sviluppa in un arco temporale compreso tra il 2020 e il 2023, periodo di tempo entro cui è prevista la liquidazione dei beni ricompresi nel Patrimonio, fermo restando comunque che il Patrimonio e la sua gestione cesseranno una volta che tutti beni, diritti e rapporti giuridici (attivi e passivi) in esso ricompresi saranno stati liquidati e definiti nell'interesse dei Creditori Chirografari. I costi di funzionamento del Patrimonio in tale arco temporale sono stati stimati complessivamente in Euro 17,6 mln circa (inferiori alla previsione contenuta nel Piano di Euro 24 mln) sulla base di più accurata stima dei costi medesimi e della determinazione della Società di affidare la gestione del Patrimonio ad un unico Procuratore anziché ai due originariamente previsti.

4. Per il periodo 2020 - 2021 il piano economico finanziario prevede il versamento al Patrimonio da parte di Astaldi dell'Importo per la prosecuzione dell'utilizzo dell'Immobile sino

alla data di cessione dell'Immobile stesso, prevista nel 2021.

5. Le stime del passivo del piano economico finanziario nonché dei proventi di liquidazione indicate nel piano economico finanziario costituiscono la miglior valorizzazione che la Società ha potuto operare sulla base di specifiche perizie nonché - come detto - sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione 172 e pertanto potrebbero differire rispetto ai dati contabili riportati nelle scritture e nella reportistica periodica di Astaldi.

Altresì le valutazioni dell'attivo potrebbero differire, anche significativamente, in aumento o in diminuzione, dagli effettivi incassi relativi alle cessioni dei beni, diritti e rapporti giuridici (attivi e passivi) ricompresi nel Patrimonio, posto che gli esiti di tali cessioni sono conseguenti anche a situazioni esogene e di mercato ad oggi imprevedibili e soggette a variazioni anche sensibili nel tempo.

Tale circostanza non determina però alcuna incertezza circa la congruità del Patrimonio rispetto all'operazione cui esso è destinata, posto che il soddisfacimento dell'intero Debito Chirografo avviene esclusivamente attraverso l'esercizio dei diritti patrimoniali degli SFP attribuiti a ciascun Creditore Chirografario a fronte dell'apporto del proprio intero debito chirografo per la liberazione degli SFP e tali diritti patrimoniali sono correlati esclusivamente al riparto dei Proventi Netti di

Liquidazione di tutti i beni ricompresi nel Patrimonio, qualunque ne sia l'ammontare e senza alcun limite minimo o massimo.

#### **Capo V - La rendicontazione del Patrimonio**

1. Relativamente al Patrimonio saranno predisposti e tenuti separatamente dal Procuratore i libri e le scritture contabili prescritti dagli artt. 2214 e ss. Cod. Civ. in adempimento di quanto previsto all'art. 2447 *sexies* Cod. Civ. . In particolare dovrà essere tenuto separatamente un libro inventari e un libro giornale del Patrimonio e dovrà essere predisposto un sistema informativo funzionale allo scopo.

2. Tale contabilità separata, in partita doppia, sarà relativa a tutti i fatti amministrativi di gestione del Patrimonio e costituirà la documentazione di supporto del rendiconto separato del Patrimonio di cui all'art. 2447 *septies* Cod. Civ., delle situazioni infrannuali che il Procuratore dovrà predisporre nel rispetto degli adempimenti cui è tenuta Astaldi in ragione della normativa ad essa applicabile ed altresì del rendiconto finale del Patrimonio di cui all'art. 2447 *novies* Cod. Civ. . I rendiconti annuali, infrannuali e finali del Patrimonio predisposti dal Procuratore saranno altresì oggetto di trasmissione al rappresentante comune dei titolari di SFP (i **Titolari**) ai sensi del Regolamento degli SFP.

3. Il rendiconto annuale e infrannuale del Patrimonio dovrà essere composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal

rendiconto finanziario e dalle note illustrative. In queste ultime dovranno essere indicate:

(i) le regole applicate alla rendicontazione;

(ii) il riferimento alla presente delibera di costituzione del Patrimonio con l'individuazione dei beni, dei diritti e dei rapporti giuridici (attivi e passivi) ricompresi nel Patrimonio di cui al precedente Capo I;

(iii) il regime di responsabilità di Astaldi rispetto al Patrimonio.

4. Posto che Astaldi redige il bilancio ai sensi dei criteri IAS/IFRS anche il rendiconto del Patrimonio dovrà essere predisposto con i medesimi criteri.

5. Stante l'assimilazione del Patrimonio ad una "entità di investimento" ai sensi dell'IFRS10 il rendiconto dovrà riportare la valutazione dei beni, diritti e rapporti giuridici ricompresi nel Patrimonio al *fair value* e senza obbligo di consolidamento delle partecipazioni.

#### **Capo VI - Gli strumenti finanziari di partecipazione**

1. Gli strumenti finanziari di partecipazione (**SFP**) sono titoli di natura partecipativa che attribuiscono ai titolari degli stessi (i **Titolari**) esclusivamente i diritti amministrativi e patrimoniali di seguito indicati ai successivi punti 5 e 6 ed hanno durata sino alla data di integrale ripartizione dei Proventi Netti di Liquidazione.

2. In conformità al Piano Concordatario e alla Proposta Concordataria Astaldi emette gli SFP a fronte dell'apporto al Patrimonio degli interi Crediti Chirografi di ciascun Creditore Chirografario (l'**Apporto**), nel rapporto di 1 SFP per ogni euro di Credito Chirografo apportato, assegnandoli a ciascun Titolare.

3. Gli SFP, privi di valore nominale, saranno immessi nel sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi degli art. 83bis e ss. del TUF e relative norme di attuazione e saranno gestiti per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. . Gli SFP sono liberamente trasferibili per il tramite degli intermediari autorizzati e nel rispetto della normativa applicabile.

4. Ai sensi dell'art. 2447 *sexies* Cod. Civ. il procuratore deve istituire e aggiornare il registro dei Titolari di SFP (il **Registro**) in conformità alla normativa applicabile e con le indicazioni previste dal Regolamento degli SFP.

Chiunque subentra nella titolarità degli SFP deve effettuare le comunicazioni di cui all'art. 9 del Regolamento degli SFP ai fini dell'iscrizione nel Registro.

5. I diritti patrimoniali attribuiti ai titolari di SFP (i **Diritti Patrimoniali**) sono quelli indicati all'art. 5 del Regolamento degli SFP.

Essi attengono al diritto di percepire i Proventi Netti di

Liquidazione (come definiti dal Regolamento degli SFP) in occasione di ciascuna Distribuzione (come definita dal Regolamento degli SFP). Pertanto i Titolari non avranno diritto di percepire alcun importo a titolo di restituzione dell'Apporto né di quanto confluito nella Riserva SFP (come definita nel Regolamento degli SFP) e neanche a titolo di restituzione del capitale esistente e/o delle riserve di capitale che dovessero essere effettuate in qualunque tempo da Astaldi.

6. I diritti amministrativi attribuiti ai Titolari di SFP (i **Diritti Amministrativi**) sono quelli indicati all'art. 6 del Regolamento degli SFP.

Essi attengono - indipendentemente dall'ammontare di SFP posseduti

- al diritto dei Titolari

(a) di partecipare ed esprimere il proprio voto all'assemblea speciale degli SFP ai sensi dell'art. 2447 *octies* Cod. Civ.

(l'**Assemblea Speciale SFP**);

(b) di ricevere, attraverso il Rappresentante Comune SFP (come definito nel Regolamento SFP)

- le relazioni illustrative dello stato di attuazione del piano di liquidazione del Patrimonio;

- i rendiconti del Patrimonio e il rendiconto finale del Patrimonio;

- i prospetti di distribuzione dei Proventi Netti di Liquidazione.

7. I compiti e i poteri dell'Assemblea Speciale SFP nonché i

quorum costitutivi e deliberativi nelle singole norme sono indicati all'art. 7 del Regolamento degli SFP. Essi ricomprendono, *inter alia*, il potere dell'Assemblea Speciale SFP di indicare i nominativi da proporre ad Astaldi per l'affidamento dell'incarico di Procuratore in caso di rinuncia del Procuratore in carica nonché di richiedere ad Astaldi la sostituzione del Procuratore in carica fornendo l'indicazione dei nominativi per l'affidamento del nuovo incarico.

8. La prima emissione di SFP (la **Prima Emissione**) sarà effettuata successivamente alla pubblicazione del Provvedimento di Omologa ovvero, se reclamato ai sensi dell'art. 183 LF, successivamente alla rinuncia/abbandono di tutti gli eventuali reclami da parte dei reclamanti o alla pubblicazione dell'ultima decisione della Corte d'Appello che ha deciso sugli eventuali reclami. Con la Prima Emissione saranno emessi SFP in numero corrispondente all'ammontare del debito chirografo indicato nel passivo concordatario del Piano che saranno attribuiti ai Creditori Chirografari Riconosciuti a fronte al loro corrispondente apporto al Patrimonio per 1 Euro di Credito Chirografo per ogni SFP.

Le ulteriori eventuali emissioni di SFP (le **Ulteriori Emissioni**) saranno effettuate con cadenza semestrale successivamente all'eventuale riconoscimento, in via giudiziale o extragiudiziale, di crediti chirografi non inclusi nel passivo

concordatario del Piano, saranno emessi SFP in numero corrispondente all'ammontare di tali ulteriori crediti chirografi e saranno attribuiti ai Creditori Chirografari Riconosciuti Successivamente a fronte del loro corrispondente apporto al Patrimonio per 1 Euro di Credito Chirografo per ogni SFP.

9. I Proventi Netti di Liquidazione formeranno oggetto di Distribuzione Parziale, ove ne ricorrano le condizioni previste dal Regolamento degli SFP, e di Distribuzione Finale.

Le Distribuzioni Parziali saranno effettuate con cadenza annuale entro 45 giorni successivi a ciascuna approvazione del rendiconto del Patrimonio.

La Distribuzione Finale sarà effettuata entro 45 giorni successivi all'approvazione del rendiconto finale del Patrimonio.

10. L'integrale disciplina degli SFP è contenuta nel Regolamento degli SFP Allegato C alla presente delibera.

#### **Capo VII - Iscrizione e Trascrizione**

1. Il presente verbale sarà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2447-quater c.c. e 2436 c.c., anche con riferimento al complesso immobiliare di cui appresso.

Dalla data di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese decorrerà il termine di 60 (sessanta) concesso ai creditori anteriori all'iscrizione per fare opposizione alla costituzione del patrimonio destinato.

2. Ai fini della trascrizione di cui all'art. 2447-quinquies, comma 2, c.c., si dà atto che del patrimonio destinato costituito con il presente atto fa parte il complesso immobiliare sito in Comune di Roma, Via Giulio Vincenzo Bona, e precisamente:

.. Complesso immobiliare costituito da un edificio cielo terra ad uso uffici, un parcheggio scoperto, un locale ad uso autorimessa e relativa area pertinenziale scoperta, nell'insieme confinante con le particelle 1289, 990, 917, 680 tutte del foglio 293, e precisamente composto di:

a) edificio cielo terra avente accesso dal civico n. 65, sviluppatosi su cinque piani fuori terra ed un piano seminterrato, adibito ad uso ufficio;

b) locale ad uso autorimessa avente accesso dal civico n. 65, della superficie di catastali mq. 3.756 (tremilasettecentocinquantasei);

c) parcheggio scoperto avente accesso dal civico n. 67, posto al piano terra, della superficie di catastali mq. 552 (cinquecentocinquantadue);

d) area urbana avente accesso dal civico n. 67, della superficie di catastali mq. 1820 (milleottocentoventi).

Detto complesso immobiliare risulta censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 293, particelle:

- 859 sub 505, zona 6<sup>^</sup>, categoria D/8, R.C. Euro 304.710 (l'immobile di cui alla precedente lettera a);

- 887 sub. 501, zona 6<sup>^</sup>, categoria C/6, classe 10<sup>^</sup>, mq. 3.600, R.C. Euro 10.597,68 (l'immobile di cui alla precedente lettera b);
- 858 sub. 3, zona 6<sup>^</sup>. categoria C/6. classe 6<sup>^</sup>, mq. 552, R.C. Euro 855,25 (l'immobile di cui alla precedente lettera c);
- 858 sub. 502, area urbana, mq. 1.820, senza rendita catastale (l'area urbana di cui alla lettera d).

Si dà atto che il complesso immobiliare sopra citato, di esclusiva proprietà di Astaldi S.p.A., risulta gravato da:

.. ipoteca giudiziale iscritta a Roma I al n. 147 di formalità, sull'Immobile Via Bona in data 7 gennaio 2019 a favore di Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per azioni per un importo pari a Euro 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) Detta ipoteca è inefficace ed è postergata in fatto ed in diritto all'ipoteca di cui appresso, in quanto iscritta dopo l'approvazione da parte di Astaldi S.p.A. del cd. "concordato in bianco";

.. ipoteca per l'importo di Euro 18.000.000 (diciottomilioni) iscritta a Roma I in data 29 novembre 2019 al n. 26666 di formalità in favore di "WILMINGTON TRUST SP SERVICES (LONDON) LIMITED", società privata a responsabilità limitata di diritto inglese costituita il 12 ottobre 1990 ed esistente secondo la legge inglese, con sede presso Third Floor, 1 King's Arms Yard, EC2R 7AF, Londra (Regno Unito), iscritta presso il Registro delle Imprese di Inghilterra e Galles al numero 2548079, codice fiscale italiano 97827930153, nominato quale rappresentante per le garanzie ai

sensi dell'articolo 2414-bis, comma 3, del Codice Civile (c.d. Security Agent) e rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi degli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile del del prestito obbligazionario denominato "Up to Euro 190,000,000.00 Super-senior Secured PIYC Floating Rate Notes due 12 February 2022", codice ISIN IT0005359267, ipoteca costituita con atto autenticato nelle sottoscrizioni da me Notaio in data 27 novembre 2019 rep.n. 15927/10719, registrato ad Albano Laziale in data 28 novembre 2019 al n. 18252;

.. decreto di ammissione al concordato preventivo emesso dal Tribunale di Roma in data 5 agosto 2019 rep.n. 14823/2019 e trascritto a Roma I in data 19 dicembre 2019 al n. 106175 di formalità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la trattazione e deliberazione sul quarto punto all'ordine del giorno essendo le ore 18,45.

Sono allegati al presente verbale:

- A) il piano economico finanziario del Patrimonio Destinato;
- B) il regolamento degli SFP;
- C) l'elenco dei beni, diritti e rapporti giuridici (attivi e passivi) che costituiscono il Patrimonio Destinato.

Il presente verbale viene sottoscritto da me Notaio.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte

a mano da me Notaio su dodici fogli per pagine quarantasei e fin

qui della quarantasettesima.

F.to: Salvatore MARICONDA, Notaio